

## COMMENTO ALLO STATUTO DEL DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

Miguel DELGADO GALINDO  
Delegato della Sezione per i fedeli laici  
Dicastero per i laici, la famiglia e la vita

### LETTERA APOSTOLICA “SEDULA MATER” IN FORMA DI MOTU PROPRIO CON CUI SI ISTITUISCE IL DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

La Chiesa, madre premurosa, ha sempre, lungo i secoli, avuto cura e riguardo per i laici, la famiglia e la vita, manifestando l'amore del Salvatore misericordioso verso l'umanità. Noi stessi, avendo questo ben presente in ragione del Nostro ufficio di Pastore del gregge del Signore, ci adoperiamo prontamente a disporre ogni cosa perché le ricchezze di Cristo Gesù si riversino appropriatamente e con profusione tra i fedeli.

A tal fine, provvediamo sollecitamente a che i Dicasteri della Curia Romana siano conformati alle situazioni del nostro tempo e si adattino alle necessità della Chiesa universale. In particolare, il Nostro pensiero si rivolge ai laici, alla famiglia e alla vita, a cui desideriamo offrire sostegno e aiuto, perché siano testimonianza attiva del Vangelo nel nostro tempo e espressione della bontà del Redentore.

Pertanto, dopo avere accuratamente valutato ogni cosa, con la Nostra autorità Apostolica istituimo il *Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita*, che sarà disciplinato da speciali Statuti. Competenze e funzioni finora appartenuti al Pontificio Consiglio per i Laici e al Pontificio Consiglio per la Famiglia, saranno trasferiti a questo Dicastero dal prossimo 1° settembre, con definitiva cessazione dei suddetti Pontifici Consigli.

Quanto stabilito desideriamo che abbia valore ora e in futuro, nonostante qualsiasi cosa contraria.

In Roma, presso San Pietro, sotto l'anello del Pescatore, 15 agosto 2016, nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, Giubileo della Misericordia, anno IV del Nostro Pontificato.

FRANCESCO

(«L'Osservatore Romano», 17-18 agosto 2016)

## STATUTO DEL DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

### **Art. 1**

Il Dicastero è competente in quelle materie che sono di pertinenza della Sede Apostolica per la promozione della vita e dell'apostolato dei fedeli laici, per la cura pastorale della famiglia e della sua missione, secondo il disegno di Dio e per la tutela e il sostegno della vita umana.

### **Art. 2**

§ 1. Il Dicastero è presieduto dal Prefetto, coadiuvato da un Segretario, che potrebbe essere laico, e da tre Sotto-Segretari laici, ed è dotato di un congruo numero di Officiali, chierici e laici, scelti, per quanto è possibile, dalle diverse regioni del mondo, secondo le norme vigenti della Curia Romana.

§ 2. Il Dicastero è articolato in tre Sezioni: per i fedeli laici, per la famiglia e per la vita, presiedute ciascuna da un Sotto-Segretario.

### **Art. 3**

§ 1. Il Dicastero ha propri membri, tra cui fedeli laici, uomini e donne, celibi e coniugati, impegnati nei diversi campi di attività e provenienti dalle diverse parti del mondo, così che rispecchino il carattere universale della Chiesa.

§ 2. Dispone di propri Consultori.

§ 3. Il Dicastero segue in tutto le norme stabilite per la Curia Romana.

### **Art. 4**

Promuove e organizza convegni internazionali e altre iniziative sia attinenti all'apostolato dei laici, all'istituzione matrimoniale e alla realtà della famiglia e della vita nell'ambito ecclesiale, sia inerenti le condizioni umane e sociali del laicato, dell'istituto familiare e della vita umana nell'ambito della società.

### **Sezione per i fedeli laici**

### **Art. 5**

Spetta al Dicastero animare e incoraggiare la promozione della vocazione e della missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo, come singoli, coniugati o no, e altresì come membri appartenenti ad associazioni, movimenti, comunità. Esso, inoltre, promuove studi per contribuire all'approfondimento dottrinale delle tematiche e delle questioni riguardanti i fedeli laici.

## **Art. 6**

§ 1. Favorisce nei fedeli laici la coscienza della corresponsabilità, in forza del Battesimo, per la vita e la missione della Chiesa, secondo i diversi carismi ricevuti per l'edificazione comune, con una particolare attenzione alla peculiare missione dei fedeli laici di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali (cfr LG, 31).

§ 2. Nello spirito della costituzione pastorale *Gaudium et spes*, che invita a fare proprie "le gioie e le speranze le tristezze e le angosce degli uomini di oggi", promuove tutte le iniziative che riguardano l'azione evangelizzatrice dei fedeli laici nei vari settori delle realtà temporali, tenendo conto della competenza che, in queste stesse materie, hanno altri organismi della Curia Romana.

§ 3. Promuove anche la partecipazione dei fedeli laici all'istruzione catechetica, alla vita liturgica e sacramentale, all'azione missionaria, alle opere di misericordia, di carità e di promozione umana e sociale. Ne sostiene e incoraggia altresì la presenza attiva e responsabile negli organi consultivi di governo presenti nella Chiesa a livello universale e particolare.

§ 4. Valuta le iniziative delle Conferenze episcopali che chiedono alla Santa Sede, secondo le necessità delle Chiese particolari, l'istituzione di nuovi ministeri e uffici ecclesiastici.

## **Art. 7**

§ 1. Erige le aggregazioni dei fedeli e i movimenti laicali che hanno un carattere internazionale e ne approva o riconosce gli statuti, salva la competenza della Segreteria di Stato; tratta altresì eventuali ricorsi amministrativi relativi alle materie di competenza del Dicastero.

§ 2. Riguardo ai Terzi Ordini secolari e alle associazioni di vita consacrata, cura soltanto ciò che si riferisce alla loro attività apostolica.

## **Sezione per la Famiglia**

### **Art. 8**

§ 1. Alla luce del magistero pontificio, promuove la cura pastorale della famiglia, ne tutela la dignità e il bene basati sul sacramento del matrimonio, ne favorisce i diritti e la responsabilità nella Chiesa e nella società civile, affinché l'istituzione familiare possa sempre meglio assolvere le proprie funzioni sia nell'ambito ecclesiale che in quello sociale.

§ 2. Discerne i segni dei tempi per valorizzare le opportunità, in favore della famiglia far fronte con fiducia e sapienza evangelica alle sfide che la riguardano e applicare nell'oggi della società e della storia il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia.

§ 3. Segue l'attività degli istituti, delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni cattoliche, nazionali e internazionali, il cui fine è servire il bene della famiglia.

## **Art. 9**

§ 1. Cura l'approfondimento della dottrina sulla famiglia e la sua divulgazione mediante un'adeguata catechesi; favorisce in particolare gli studi sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia e il loro risvolto formativo.

§ 2. Offre linee direttive per programmi formativi per i fidanzati che si preparano al matrimonio e per le giovani coppie.

§ 3. Offre linee direttive anche per programmi pastorali che sostengano le famiglie nella formazione dei giovani alla fede e alla vita ecclesiale e civile, attenti specialmente ai poveri e agli emarginati.

§ 4. Favorisce l'apertura delle famiglie all'adozione e all'affidamento dei bambini e alla cura degli anziani, rendendosi presente presso le istituzioni civili perché sostengano tali pratiche.

## **Art. 10**

Ha un diretto legame con il "Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia", sia con la sede centrale che con gli istituti affiliati, per promuovere un comune indirizzo negli studi su matrimonio, famiglia e vita.

## **Sezione per la Vita**

### **Art. 11**

§ 1. Sostiene e coordina iniziative in favore della procreazione responsabile, come pure per la tutela della vita umana dal suo concepimento fino al suo termine naturale, tenendo presenti i bisogni della persona nelle diverse fasi evolutive.

§ 2. Promuove e incoraggia le organizzazioni e associazioni che aiutano la donna e la famiglia ad accogliere e custodire il dono della vita, specialmente nel caso di gravidanze difficili, e a prevenire il ricorso all'aborto. Sostiene altresì programmi e iniziative volti ad aiutare le donne che avessero abortito.

### **Art. 12**

Sulla base della dottrina morale cattolica e del Magistero della Chiesa studia e promuove la formazione circa i principali problemi di biomedicina e di diritto relativi alla vita umana e circa le ideologie che vanno sviluppandosi inerenti la stessa vita umana e la realtà del genere umano.

## Art. 13

La Pontificia Accademia per la Vita è connessa con questo Dicastero, il quale in merito alle problematiche e tematiche di cui all'art. 11 si avvale della sua competenza.

Il presente Statuto è approvato *ad experimentum*. Ordino che esso sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano* e quindi pubblicato anche sugli *Acta Apostolicae Sedis*, entrando in vigore il 1° settembre 2016. A partire da tale data cesseranno dalle proprie funzioni il Pontificio Consiglio per i Laici e il Pontificio Consiglio per la Famiglia, i quali verranno soppressi essendo parimenti abrogati gli articoli 131-134 e 139-141 della Cost. ap. *Pastor Bonus*.

Dato a Roma, 4 giugno 2016.

FRANCESCO  
(«L'Osservatore Romano», 5 giugno 2016)

## UN NUOVO DICASTERO PER I FEDELI LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

*Ius Ecclesiae*, 28/3 (2016), pp. 697-734

### 1. Considerazioni introduttive

Il 22 ottobre 2015, all'inizio della congregazione generale pomeridiana della XIV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, sul tema "La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo", il Santo Padre Francesco fece questo annuncio: «Ho deciso di istituire un nuovo Dicastero con competenza sui laici, la famiglia e la vita, che sostituirà il Pontificio Consiglio per i laici e il Pontificio Consiglio per la famiglia, e al quale sarà connessa la Pontificia Accademia per la vita. A tale riguardo ho costituito un'apposita commissione che provvederà a redigere un testo che delinei canonicamente le competenze del nuovo Dicastero, e che sarà sottoposto alla discussione del Consiglio di cardinali, che si terrà nel prossimo mese di dicembre»<sup>1</sup>.

Il 4 giugno 2016, su proposta del Consiglio di cardinali, papa Francesco ha approvato *ad experimentum* lo Statuto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, che è entra-

---

<sup>1</sup> FRANCESCO, *Un Dicastero per laici, famiglia e vita*, in «L'Osservatore Romano», 24 ottobre 2015, p. 8.

<sup>2</sup> Il Consiglio di cardinali, con il compito di coadiuvare il Santo Padre nel governo della Chiesa universale e studiare un progetto di revisione della Cost. ap. *Pastor bonus* sulla Curia romana, è stato istituito da Francesco tramite Chirografo del 28 settembre 2013 (AAS 105 [2013], pp. 875-876). Cfr. L. SABBARESE, *Curia romana semper reformanda. Recenti variazioni nelle competenze di alcuni dicasteri*, in «Ephemerides iuris canonici» 53/2 (2013), pp. 427-453; S. ROSSANO, *La costituzione apostolica Pastor bonus. Evo-*

to in vigore il 1º settembre 2016<sup>3</sup>. Posteriormente, con il motuproprio *Sedula Mater*, del 15 agosto 2016, il Romano Pontefice ha istituito il suddetto nuovo Dicastero della Santa Sede, al quale sono state trasferite le competenze e le funzioni dei Pontifici Consigli per i laici e per la famiglia<sup>4</sup>. Il 1º settembre 2016 sono stati soppressi entrambi i Dicasteri, essendo stati al contempo abrogati gli artt. 131-134 (relativi al Pontificio Consiglio per i laici) e gli artt. 139-141 (attinenti al Pontificio Consiglio per la famiglia) della costituzione apostolica *Pastor Bonus* (da ora PB) sulla Curia romana (28 giugno 1988). Per quanto riguarda la Pontificia Accademia per la vita, essa rimarrà connessa al nuovo Dicastero, mantenendo la sua attuale configurazione organica e funzionale<sup>5</sup>.

Si tratta, infatti, di un importante atto giuridico del Romano Pontefice, non solo per il servizio al Papa che il nuovo Dicastero viene chiamato a svolgere, ma anche per i risvolti che esso presenta sia nella Chiesa che nella società.

La proposta d'istituire questo nuovo Dicastero era già stata anticipata dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede in tre *briefings*, allo scopo di informare dei lavori del Consiglio di cardinali: l'11 dicembre 2014 (dopo la 7ª sessione, tenutasi in Vaticano nei giorni 9-11 dicembre 2014); il 15 aprile 2015 (a seguito della 9ª riunione, dal 13 al 15 aprile 2015); e il 16 settembre 2015 (a conclusione dell'11ª riunione, dal 14 al 16 settembre 2015).

Nel *briefing* del 12 dicembre 2015, dopo la conclusione della 12ª riunione del Consiglio di cardinali (10-12 dicembre 2015), il direttore della Sala Stampa della Santa Sede informava che «il Dicastero dedicato a “Laici, famiglia e vita” – di cui il Papa aveva annunciato la decisione di istituzione nel corso del Sinodo (il 22 ottobre scorso) – è stato oggetto di una proposta articolata da parte del Consiglio al Papa. Proposta che ora farà l'iter opportuno per giungere alle decisioni finali del Santo Padre».

In un'ulteriore *briefing*, del 9 febbraio 2016, terminata la 13ª riunione del Consiglio di cardinali (8-9 febbraio 2016), si informava che si era svolta la lettura finale delle proposte del Consiglio circa il nuovo Dicastero, riguardante laici, famiglia e vita, e che tali proposte erano state affidate al Santo Padre per le sue decisioni. Ancora nel *briefing* del 13 aprile

---

*luzione storico-giuridica e possibili prospettive future*, Ariccia 2014; J.I. ARRIETA, *Presupposti organizzativi della Riforma della Curia Romana*, in «Ius Ecclesiae» 27/1 (2015), pp. 37-59; A. VIANA, *Elementos de la futura reforma de la curia romana prevista por el papa Francisco*, in «Ius Canonicum» 56 (2016), pp. 271-299; M. SEMERARO, *La riforma di papa Francesco*, in «il Regno-Attualità» 14 (2016), pp. 433-441. S.E. Mons. Marcello Semeraro è vescovo di Albano e segretario del Consiglio di cardinali.

<sup>3</sup> Cfr. «L'Osservatore Romano», 5 giugno 2016, p. 8.

<sup>4</sup> Cfr. «L'Osservatore Romano», 17-18 agosto 2016, p. 8.

<sup>5</sup> Cfr. *Chirografo del Santo Padre Francesco a S.E. Mons. Vincenzo Paglia per la nomina a Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, e a Presidente della Pontificia Accademia per la vita*, in «L'Osservatore Romano», 17-18 agosto 2016, p. 8.

2016, conclusasi la 14<sup>a</sup> riunione del Consiglio di cardinali (11-13 aprile 2016), il direttore della Sala Stampa della Santa Sede segnalava che il documento relativo alla proposta del nuovo Dicastero su “laici, famiglia, vita”, già terminato, era stato riletto e consegnato al Papa.

Dopo l’istituzione del Consiglio per l’Economia, della Segreteria per l’Economia e dell’Ufficio del Revisore Generale<sup>6</sup>, nonché della Segreteria per la Comunicazione<sup>7</sup>, la creazione del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, come pure il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale<sup>8</sup> costituiscono due nuovi tasselli nel processo di riforma della Curia romana intrapreso da papa Francesco<sup>9</sup>.

## 2. I Dicasteri accorpatis e la Pontificia Accademia per la vita

Il primo dei Dicasteri accorpatis nel nuovo Dicastero per i laici, la famiglia e la vita è il Pontificio Consiglio per i laici<sup>10</sup>. Questo Dicastero, frutto del Concilio Vaticano II, trae le sue origini dal n. 26 del decreto conciliare *Apostolicam actuositatem*, sull’apostolato dei laici (18 novembre 1965)<sup>11</sup>, che prescriveva la costituzione nella Santa Sede di uno speciale segretariato per il servizio e l’impulso dell’apostolato dei fedeli laici. Il beato Paolo

6 Cfr. Motuproprio *Fidelis dispensator et prudens*, 24 febbraio 2014 (AAS 106 [2014], pp. 164-165). Gli Statuti del Consiglio per l’Economia, della Segreteria per l’Economia, nonché dell’Ufficio del Revisore Generale sono stati approvati *ad experimentum* il 22 febbraio 2015. A seguito dell’istituzione di questi tre nuovi organismi della Santa Sede, Francesco ha deciso il trasferimento delle competenze attribuite alla Sezione ordinaria dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica dalla Cost. ap. *Pastor bonus* alla Segreteria per l’Economia (cfr. Motuproprio *Confermando una tradizione plurisecolare*, 8 luglio 2014: AAS 106 [2014], pp. 618-620). Ulteriori disposizioni sulle competenze in materia economico-finanziaria sono state stabilite nel motuproprio *I beni temporali*, 4 luglio 2016, in «L’Osservatore Romano», 10 luglio 2016, p. 7.

7 Cfr. Motuproprio *L’attuale contesto comunicativo*, 27 giugno 2015 (AAS 107 [2015], pp. 591-592). Lo Statuto della Segreteria per la Comunicazione è stato approvato *ad experimentum* per tre anni da Francesco il 6 settembre 2016 (cfr. «L’Osservatore Romano», 23 settembre 2016, p. 7).

8 Cfr. FRANCESCO, Motuproprio *Humanam progressionem* e Statuto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, 17 agosto 2016, in «L’Osservatore Romano», 1<sup>o</sup> settembre 2016, p. 6.

9 Lo stesso Pontefice, in occasione della tradizionale udienza alla Curia romana per lo scambio degli auguri natalizi, tenutasi il 22 dicembre 2016, ha avuto modo di chiosare il senso profondo della riforma, enumerando dodici criteri guida: individualità –conversione personale–, pastoraltà –conversione pastorale–, missionarietà –cristocentrismo–, razionalità, funzionalità, modernità –aggiornamento–, sobrietà, sussidiarietà, sinodalità, cattolicità, professionalità e gradualità –discernimento–; come pure alcuni passi compiuti (cfr. «L’Osservatore Romano», 23 dicembre 2016, pp. 4-6).

10 Per conoscere lo sviluppo del Pontificio Consiglio per i laici, si veda la relazione intitolata *50 anni in cammino con i fedeli laici...*, tenuta il 16 giugno 2016 da S.Em. il Cardinale Stanisław Ryłko, Presidente del Pontificio Consiglio per i laici, in occasione della 28<sup>a</sup> Assemblea plenaria di questo Dicastero (<http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/rylko/italiano/INTRO%20RYLKO%20ITA.pdf>).

11 Cfr. AAS 58 (1966), pp. 837-864. Per ulteriori approfondimenti storici e canonici circa il Pontificio Consiglio per i laici, si veda l’opuscolo *Il Pontificio Consiglio per i Laici*, Città del Vaticano 2012<sup>2</sup>; N. DEL RÉ, *La Curia romana: lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano 1998<sup>4</sup>, pp. 245-248.

VI, ebbe a dar seguito a tale disposizione istituendo in via sperimentale il *Consilium de laicis* tramite il motuproprio *Catholicam Christi Ecclesiam* (6 gennaio 1967)<sup>12</sup>. In precedenza, le materie relative al clero secolare e ai fedeli laici erano di competenza della Sacra Congregazione del concilio (oggi Congregazione per il clero).

La Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* (15 agosto 1967), di riforma della Curia romana, integrava il *Consilium de laicis* nella Curia romana, ma si limitava a rinviare il Dicastero alle norme contenute nel motuproprio *Catholicam Christi Ecclesiam*<sup>13</sup>. Risulta interessante segnalare che nella REU il *Consilium de laicis* non compariva nel titolo IV, tra i segretariati (per la promozione dell'unità dei cristiani, per i non cristiani, per i non credenti), ma in un apposito titolo (il V).

Dopo la riforma della Curia romana del 1967, il motuproprio *Catholicam Christi Ecclesiam* con il quale era stato istituito il *Consilium de laicis* fu oggetto nel 1969 di una importante precisazione della Segreteria di Stato nei seguenti termini: «La competenza del *Consilium de laicis*, in questa materia, si riferisce alle associazioni dei fedeli in quanto movimenti organizzati di apostolato dei laici; pertanto, il *Consilium de laicis* è il Dicastero della Curia romana da cui dette associazioni dipendono per l'approvazione o modifiche dei loro statuti (quando è richiesto l'intervento della Santa Sede), per l'opportuna vigilanza sulle varie attività di apostolato che esse svolgono, per l'esame di ricorsi e soluzioni di controversie attinenti i loro membri, ecc.»<sup>14</sup>. Questa puntualizzazione mette in chiaro che sin dal suo esordio il *Consilium de laicis* aveva competenze non soltanto di ordine promozionale, che sono quelle tipiche dei pontifici consigli, ma anche giurisdizionali, proprie delle congregazioni della Curia romana<sup>15</sup>.

Quasi dieci anni dopo la creazione del *Consilium de laicis*, il 10 dicembre 1976, Paolo VI modificò la struttura di questo organismo mediante il motuproprio *Apostolatus peragendi*<sup>16</sup>, tramite il quale lo inserì stabilmente e definitivamente tra i Dicasteri della Curia ro-

---

<sup>12</sup> Cfr. AAS 59 (1967), pp. 25-28. Il *Consilium de laicis* era unito inizialmente alla Pontificia Commissione di studi *Iustitia et Pax*, organismo anch'esso di nuova creazione, e avevano un unico presidente. Il 6 marzo 1974, e su richiesta del Cardinale Presidente del *Consilium de laicis* e della Pontificia Commissione di studi *Iustitia et Pax*, Paolo VI separò la vicepresidenza dei due organismi, nominando un vicepresidente per ogni ente (AAS 66 [1974], p. 176).

<sup>13</sup> Cfr. AAS 59 (1967), p. 920, art. 103.

<sup>14</sup> SEGRETERIA DI STATO, *Lettera all'Em.mo Card. M. Roy*, 2 giugno 1969, prot. n. 114.310, in «Enchiridion Vaticanum, Supplementum» 1, n. 340.

<sup>15</sup> Cfr. S. CARMIGNANI CARIDI, *Sviluppo, competenze e strutture del Pontificium Consilium pro Laicis*, in *Scritti in memoria di Pietro Gismondi*, vol. I, Milano 1987, pp. 275-278; S. BERLINGÒ, *Il Pontificio Consiglio per i Laici*, in AA.VV., *La Curia Romana nella Cost. Ap. Pastor bonus*, Città del Vaticano 1990, pp. 445-446; J.L. ILLANES, *Consejo pontificio para los laicos*, in «Ius Canonicum» 30/2 (1990), pp. 508-509; G. FELICIANI, *Il Pontificio Consiglio per i Laici*, in «Ephemerides iuris canonici» 50 (2010), pp. 232-239.

<sup>16</sup> Cfr. AAS 68 (1976), pp. 696-700.



mana con il nome di *Pontificium Consilium pro laicis*. Papa Montini riteneva che il Pontificio Consiglio per i laici fosse «uno dei frutti migliori del Concilio Vaticano II»<sup>17</sup>.

Il n. VII del motuproprio *Apostolatus peragendi* disponeva inoltre che a questo Pontificio Consiglio facesse capo il *Consilium de familia*, creato da Paolo VI l'11 gennaio 1973<sup>18</sup>. Questo comitato, che aveva come scopo il compito di studiare i problemi spirituali, morali e sociali della famiglia in una visione pastorale, era presieduto dal cardinale presidente del Pontificio Consiglio per i laici, ma aveva un Vice Presidente-Segretario proprio, come pure una struttura e composizione proprie.

La riforma della Curia romana attuata da san Giovanni Paolo II tramite la PB, senza alterare sostanzialmente la sua struttura organica, riordinò le competenze del Pontificio Consiglio per i laici, contenute negli artt. 131-134<sup>19</sup>, che consistevano essenzialmente nel promuovere e coordinare l'apostolato dei fedeli laici; animarli e sostenerli nella loro partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa nel modo loro proprio, sia come singoli che come membri di associazioni, al fine di adempiere il loro peculiare ufficio di permeare di spirito evangelico l'ordine delle realtà temporali; favorire la cooperazione dei laici nell'istruzione catechetica, nella vita liturgica e sacramentale e nelle opere di misericordia, di carità e di promozione sociale. Compito propriamente giurisdizionale del Pontificio Consiglio per i laici consisteva nell'erezione delle associazioni laicali internazionali di fedeli e nell'approvazione o riconoscimento dei loro statuti.

Nel corso degli anni le competenze del Pontificio Consiglio per i laici si sono precisate ed estese. Possiamo menzionare:

- la Sezione associazioni e movimenti ecclesiali, finalizzata ad accompagnare la vita di queste realtà aggregative e a seguirne, insieme al Servizio giuridico, l'itinerario canonico in vista del loro riconoscimento e dell'approvazione dei propri statuti;
- la Sezione giovani, per le questioni attinenti alla pastorale giovanile e, particolarmente, alla preparazione della Giornata mondiale della gioventù, istituita da san Giovanni Paolo II nel 1985;
- la Sezione donna, per occuparsi con particolare attenzione della promozione della dignità della donna nella Chiesa e nel mondo, organizzando propri progetti come seminari di studio, gruppi di lavoro, e offrendo, nel sito del Dicastero, materiale per l'approfondimento dello studio del magistero pontificio sulla donna, ecc.
- Nel 2004, san Giovanni Paolo II volle pure istituire la Sezione Chiesa e sport, con lo scopo

---

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 697.

<sup>18</sup> Cfr. AAS 65 (1973), pp. 60-61.

<sup>19</sup> Cfr. AAS 80 (1988), pp. 894-895.

principale di promuovere, anche mediante attività di ricerca, una cultura dello sport come mezzo di formazione integrale della persona e a servizio della pace, nonché l'organizzazione di iniziative atte a suscitare testimonianze di vita cristiana tra gli sportivi.

In seno al Pontificio Consiglio per i laici, il 29 giugno 1991 è stata costituita la fondazione «Giovanni Paolo II per la gioventù» al fine di promuovere l'evangelizzazione dei giovani e sostenere iniziative di pastorale giovanile, in modo particolare la Giornata mondiale della gioventù<sup>20</sup>.

\*\*\*

Il secondo Dicastero della Santa Sede che è confluito nel Dicastero per i laici, la famiglia e la vita è il Pontificio Consiglio per la famiglia, creato da san Giovanni Paolo II con il motuproprio *Familia a Deo Instituta* (9 maggio 1981)<sup>21</sup>, fatto che pose fine al Comitato per la famiglia, istituito da Paolo VI nel 1973 all'interno del Pontificio Consiglio per i laici<sup>22</sup>. Con la riforma della Curia operata da san Giovanni Paolo II, il Pontificio Consiglio per la famiglia rimase pienamente inserito tra i Dicasteri della Curia romana. Negli artt. 139-141 PB erano delineate le sue competenze: promuovere la cura pastorale delle famiglie, il sostegno dei loro diritti e della loro dignità nella Chiesa e nella società civile; curare l'approfondimento della dottrina sulla famiglia e divulgarla mediante un'adeguata catechesi; favorire gli studi sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia; sostenere e coordinare le iniziative per la tutela della vita umana fin dal suo concepimento e in favore della procreazione responsabile.

Quando l'Organizzazione delle Nazioni Unite proclamò il 1994 anno della famiglia, san Giovanni Paolo II volle che tutti i fedeli si associassero a questa iniziativa e stabilì che quell'anno si convocasse uno speciale Anno internazionale della famiglia per tutta la Chiesa cattolica. Al Pontificio Consiglio per la famiglia fu affidato l'incarico di «seguire le iniziative delle Nazioni Unite in spirito di dialogo e collaborazione, preparando e coordinando le celebrazioni e le manifestazioni [...] promosse all'interno della Chiesa Cattolica»<sup>23</sup>. Fu proprio nel 1994 che si tenne a Roma il primo Incontro mondiale delle famiglie,

---

<sup>20</sup> Cfr. *Annuario Pontificio 2016*, p. 1908.

<sup>21</sup> Cfr. AAS 73 (1981), pp. 441-444.

<sup>22</sup> Per ulteriori approfondimenti circa il Pontificio Consiglio per la famiglia, si veda N. DEL RÉ, *La Curia romana...*, cit., pp. 253-254.

<sup>23</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Omelia a conclusione del "Familyfest"*, 6 giugno 1993, in «Insegnamenti di Giovanni Paolo II» XVI/1 (1993), p. 1434.

una tradizione che si è consolidata nel tempo, e che ogni tre anni vede le famiglie radunarsi in una diversa diocesi del mondo.

Il 15 ottobre 2012 è stata costituita la fondazione «Centro internazionale Famiglia di Nazareth», dotata di personalità giuridica canonica pubblica e, nello Stato della Città del Vaticano, anche civile, le cui finalità sono la formazione spirituale e l'evangelizzazione delle famiglie, nonché il sostegno della pastorale familiare in tutto il mondo. La fondazione ha previsto la costruzione a Nazareth, nei pressi della basilica dell'Annunciazione, del «Centro internazionale per la Famiglia», come luogo di accoglienza delle famiglie pellegrine in Terra Santa e centro di formazione alla vita familiare. La gestione di questa fondazione è stata affidata all'associazione di fedeli Rinnovamento nello Spirito Santo, con la collaborazione del Pontificio Consiglio per la famiglia<sup>24</sup>.

\*\*\*

Connessa al nuovo Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, e godendo di autonomia organica e funzionale, è la Pontificia Accademia per la vita, una delle dieci accademie pontificie attualmente esistenti<sup>25</sup>, e finora collegata al Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari (per la pastorale della salute). La Pontificia Accademia per la vita, con un compito di natura prevalentemente scientifica, venne istituita da Giovanni Paolo II tramite il motuproprio *Vitae mysterium* (11 febbraio 1994)<sup>26</sup> al fine di studiare in un'ottica interdisciplinare i temi che riguardano la promozione e la difesa della vita e della dignità della persona, gli argomenti che riguardano il campo della bioetica e del biodiritto, nonché formare una cultura della vita, in ossequio agli insegnamenti del magistero della Chiesa. La Pontificia Accademia per la vita ha uno statuto<sup>27</sup> e un regolamento proprio. L'Accademia è composta da membri ordinari e onorari, nominati dal Santo Padre; da membri corrispondenti e giovani ricercatori, nominati dal consiglio direttivo della medesima, scelti fra le personalità ecclesiastiche, religiose e laiche di diverse nazionalità, senza alcuna discriminazione religiosa, che coltivano le discipline che riguardano la vita (medicina, scienze biologiche, teologia, filosofia, antropologia, diritto, sociologia, ecc.). La direzione e il governo delle attività ordinarie e straordinarie dell'Accademia spettano al presidente insieme al cancelliere, coadiuvati dal consiglio direttivo della medesima.

---

<sup>24</sup> Cfr. *Annuario Pontificio 2016*, pp. 1912-1913.

<sup>25</sup> Le accademie pontificie sono istituzioni culturali collegate con la Santa Sede che, nonostante non facciano parte della Curia romana, svolgono delle funzioni in diversi campi al servizio del Romano Pontefice, della stessa Curia e della Chiesa universale (cfr. PB, artt. 186 e 189).

<sup>26</sup> Cfr. AAS 86 (1994), pp. 385-387.

<sup>27</sup> Lo statuto vigente della Pontificia Accademia per la vita è stato approvato per cinque anni da papa Francesco il 18 ottobre 2016 (cfr. «L'Osservatore Romano», 6 novembre 2016, p. 7).

Con decreto del cardinale segretario di Stato datato 16 ottobre 1994, è stata eretta la fondazione autonoma *Vitae mysterium*<sup>28</sup>, con statuto proprio, personalità giuridica canonica pubblica, e civile nello Stato della Città del Vaticano, con il fine di provvedere al sostegno finanziario delle attività ordinarie e straordinarie dell'Accademia.

### 3. Lo Statuto del nuovo Dicastero

#### 3.a. Natura giuridica dello Statuto

Lo Statuto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, costituito da tredici articoli, cinque disposizioni finali e una disposizione derogatoria, è una vera e propria legge pontificia che fissa l'assetto giuridico fondamentale di questo nuovo Dicastero della Curia romana. Il can. 94 § 1 CIC stabilisce che, in senso proprio, gli statuti sono ordinamenti che vengono composti a norma del diritto negli insiemi sia di persone sia di cose, e per mezzo dei quali sono definiti il fine dei medesimi, la loro costituzione, il governo e i modi di agire<sup>29</sup>. Tuttavia, il CIC riconosce esplicitamente che ci sono statuti in senso improprio. Infatti, alcune norme canoniche vengono denominate statuti, come capita con lo Statuto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, ma non lo sono propriamente. Il paragrafo 3 del can. 94 CIC dispone altresì che le norme statutarie, fatte e promulgate in forza della potestà legislativa, sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi. La natura legislativa di questi statuti dipende dal fatto se il suo autore abbia potestà legislativa o meno. Pertanto, tenendo conto che lo Statuto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, è stato firmato dal Santo Padre Francesco, è da ritenersi una legge ecclesiastica universale a tutti gli effetti, ed è pertanto regolata dai cann. 7-22 CIC. Oltre al fatto che questo Statuto è stato approvato proprio dal Romano Pontefice, legislatore supremo della Chiesa, le disposizioni finali del medesimo fanno riferimento alla sua promulgazione ed entrata in vigore (CIC, cann. 7-8), nonché alla soppressione del Pontificio Consiglio per i laici e del Pontificio Consiglio per la famiglia, essendo anche espressamente abrogati gli articoli che regolavano entrambi i Dicasteri in una legge canonica universale precedente, qual è PB (CIC, can. 20).

---

<sup>28</sup> Cfr. AAS 87 (1995), p. 92.

<sup>29</sup> Cfr. A. BETTETINI, «sub can. 94», in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (ed.), *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. I, Pamplona 2002<sup>3</sup>, pp. 708-710; ID., «sub Estatutos», in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, Pamplona 2012, pp. 757-759; J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 2006<sup>5</sup>, pp. 337-342; V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le norme generali. Commento al Codice di diritto canonico. Libro I*, Città del Vaticano 2008, pp. 265-267; J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2009<sup>2</sup>, pp. 113-115.

Stabilita la natura legislativa dello Statuto, va subito notato che per la denominazione di questo nuovo organismo della Curia romana è stata utilizzata l'espressione generica "Dicastero"<sup>30</sup>, invece di una specifica, secondo la tipologia finora vigente: "Congregazione", "Pontificio consiglio", oppure "Segreteria", tenendo conto, per quanto riguarda quest'ultima denominazione, che attualmente esistono due segreterie istituite da papa Francesco: quella per l'Economia e quella per la Comunicazione. A questo proposito, una delle questioni che emersero nei lavori del Consiglio di cardinali era, infatti, il senso attuale della distinzione tra "Congregazioni" e "Pontifici Consigli" in seno alla Curia romana, tenendo conto dell'esercizio o meno della potestà esecutiva di governo come criterio di distinzione, criterio che è stato messo in discussione come non più rispondente ai nostri tempi. Le Congregazioni, infatti, esercitano in modo vicario la potestà esecutiva di governo<sup>31</sup>. Finora i Pontifici Consigli, con qualche eccezione – come l'estinto Pontificio Consiglio per i laici –, possedevano unicamente competenze di promozione, coordinamento, ricerca, diffusione e attuazione circa le materie dell'attività pastorale della Chiesa che venivano loro attribuite dal Supremo Legislatore<sup>32</sup>.

Oltre al fatto della messa in discussione della distinzione tra "Congregazioni" e "Pontifici consigli" in base al criterio dell'attribuzione o meno della potestà ecclesiastica di governo, la scelta della denominazione generica di "Dicastero" data al nuovo organismo della Curia romana per i laici, la famiglia e la vita, può essere dovuta alla decisione di rimandare la questione a un successivo momento, cioè quello dell'inserimento di tutti i Dicasteri della Curia romana nella costituzione apostolica che sostituirà quella attualmente in vigore (PB). La tecnica legislativa adoperata nel processo di riforma della Curia romana avviata da Francesco, infatti, sembra quella di istituire in primo luogo i singoli organismi, seguendo i principi di razionalizzazione e di semplificazione, che in alcuni casi comportano il loro accorpamento secondo materie affini e, di conseguenza, la riduzione del numero di Dicasteri. La futura costituzione apostolica sulla Curia romana sarebbe pertanto, an-

---

<sup>30</sup> Secondo quanto stabilisce l'art. 2 § 1 PB, per Dicasteri si intendono la Segreteria di Stato, le Congregazioni, i Tribunali, i Consigli e gli Uffici.

<sup>31</sup> Cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, pp. 304-305.

<sup>32</sup> Eccezioni a questa regola generale le troviamo nel soppresso Pontificio Consiglio per i laici, in quanto era già competente per quanto riguarda l'erezione delle associazioni laicali internazionali di fedeli e l'approvazione o il riconoscimento dei loro statuti (PB, art. 134), come pure nelle funzioni attribuite al Pontificio Consiglio per i testi legislativi in materia di proposizione delle interpretazioni autentiche delle leggi universali della Chiesa (PB, art. 155) e di decidere circa la conformità o meno della legislazione particolare alle leggi universali della Chiesa (PB, art. 158). Il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione ha la facoltà di emanare norme circa l'insegnamento della catechesi, nonché di approvare dei catechismi e degli altri scritti relativi all'istruzione catechetica, con il consenso della Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. BENEDETTO XVI, Motuproprio *Fides per doctrinam*, 16 gennaio 2013, art. 3 §§ 2 e 4: AAS 105 [2013], pp. 136-139).

ziché il punto di partenza, quello di arrivo del processo di riforma, dove dovrebbero confluire le norme specifiche già approvate, forse con qualche modifica, per ogni singolo Dicastero. A questo proposito è da notare che, nonostante le disposizioni che regolano i Dicasteri finora istituiti da Francesco abbiano natura legislativa, esse hanno adottato la denominazione di “Statuto”, e approvati *ad experimentum*.

Nella denominazione del nuovo Dicastero per i laici, la famiglia e la vita si sono volute mantenere le materie fondamentali di cui si occupavano i Dicasteri soppressi (i laici e la famiglia), aggiungendo quella della vita. Si tratta senz’altro di temi strettamente collegati tra di loro. I fedeli laici, la cui vocazione propria consiste nel «cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio»<sup>33</sup>, sono intimamente e inscindibilmente connessi con i beni della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, e quelli della vita considerata sin dal suo concepimento fino alla morte naturale. Di conseguenza, la mutua reciprocità esistente tra il laicato cattolico, la famiglia e la vita rendeva confacente, a livello della Curia romana, il loro congiungimento in un unico Dicastero.

### **3.b. Le competenze generali e le persone al servizio del Dicastero**

Gli artt. 1-4 dello Statuto riguardano le competenze generali del Dicastero, i Superiori del medesimo, il personale al servizio dell’organismo, e la sua articolazione interna.

Per quanto riguarda le competenze generali del Dicastero, l’art. 1 dello Statuto riprende in qualche modo gli artt. 131 e 139 PB. Il nuovo Dicastero è competente in quelle materie che sono di pertinenza della Sede Apostolica per la promozione della vita e dell’apostolato dei fedeli laici, per la cura pastorale della famiglia e della sua missione, secondo il disegno di Dio, e per la tutela e il sostegno della vita. È da notare che, in confronto agli articoli della PB appena menzionati, si è operata una notevole semplificazione nella redazione di questo primo articolo dello Statuto, concentrato sulle finalità essenziali da espletare.

L’art. 4 dello Statuto stabilisce che il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita promuove e organizza convegni internazionali e altre iniziative sia attinenti all’apostolato dei laici, all’istituzione matrimoniale e alla realtà della famiglia e della vita nell’ambito ecclesiale, sia inerenti alle condizioni umane e sociali del laicato, dell’istituto familiare e della vita nell’ambito della società. Per quanto riguarda l’estinto Pontificio Consiglio per i laici, l’art. 133 § 3 PB già prevedeva che il Dicastero organizzasse convegni e altre iniziative riguar-

---

<sup>33</sup> CONC. ECUM. VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 31; GIOVANNI PAOLO II, Esort. apost. *Christifideles laici*, nn. 8-17.

danti l'apostolato dei laici, ma l'art. 4 dello Statuto specifica che non solo si occupa di trattare tematiche attinenti ai fedeli laici, la famiglia e la vita umana nell'ambito ecclesiale, ma anche in quello della società.

Il capo del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita viene denominato Prefetto, non più Presidente, come capitava con i capi dei Pontifici Consigli per i laici e per la famiglia. Il Prefetto è coadiuvato da un Segretario, che potrebbe essere laico, e da tre Sottosegretari che secondo lo Statuto devono essere fedeli laici. Il Dicastero è dotato, come tutti i Dicasteri della Curia romana, di un numero appropriato di ufficiali, chierici e laici, che sono scelti nella misura del possibile dalle diverse regioni del mondo, secondo le norme della Curia romana (Statuto, art. 2 § 1). Nel nuovo Dicastero non è prevista l'esistenza del Comitato di presidenza, che invece avevano i Pontifici Consigli per i laici e per la famiglia. Essi erano composti da cardinali e vescovi, e avevano come finalità assistere il Presidente del rispettivo Dicastero (PB, artt. 132 e 140). Molto probabilmente la ragione della soppressione è dovuta alla scarsa operatività e incidenza reale di questo Comitato nell'attività di entrambi i Dicasteri. Di fatto, il 2013 è l'ultimo anno in cui compare il Comitato di presidenza del Pontificio Consiglio per i laici nell'Annuario Pontificio.

Il nuovo Dicastero è strutturato in tre sezioni: quella per i fedeli laici, quella per la famiglia e quella per la vita; ognuna di esse è presieduta da un Sottosegretario (Statuto, art. 2 § 2). Il Dicastero dispone sia di propri membri, tra cui fedeli laici, uomini e donne, celibi e coniugati, impegnati nei diversi campi di attività e provenienti dalle diverse regioni del mondo, sia di consultori (Statuto, art. 3 § 1 e § 2).

Il Dicastero è regolato dalle norme stabilite per la Curia romana (Statuto, art. 3 § 1). Questo significa che si devono seguire le disposizioni non espressamente abrogate dalla PB, fin quando essa non sia sostituita completamente da una nuova costituzione apostolica sulla Curia romana. Va seguito pure il Regolamento generale della Curia romana attualmente in vigore (15 aprile 1999), che contiene le norme comuni con le quali sono prestabiliti l'ordine e il modo di trattare gli affari (PB, art. 37). Il nuovo Dicastero dovrà avere il suo proprio regolamento, con delle norme speciali sull'ordine e il modo di trattare gli affari (PB, art. 38).

### **3.c. La Sezione per i fedeli laici**

Gli artt. 5-7 dello Statuto trattano delle competenze della Sezione per i fedeli laici del Dicastero. Gli artt. 5 e 6 traggono origine in buona parte dall'art. 133 PB. Riprendendo gli insegnamenti del Concilio Vaticano II, nonché del magistero post-conciliare, viene stabilito che spetta al Dicastero animare e incoraggiare la promozione della vocazione e della missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo, sia come singoli, coniugati o no, che

come membri appartenenti ad associazioni, movimenti e comunità. Il Dicastero promuove anche studi per contribuire all'approfondimento dottrinale delle tematiche e delle questioni che riguardano i fedeli laici.

È da notare con soddisfazione che nella redazione dell'art. 5 dello Statuto compare un riferimento esplicito ai movimenti ecclesiali e alle comunità laicali, come espressioni specifiche dell'apostolato associato dei fedeli laici. I movimenti ecclesiali, che hanno sperimentato una notevole diffusione nella Chiesa a partire dall'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, costituiscono realtà aggregative carismatiche, essenzialmente laicali, strutturate come comunità di fedeli, con un proprio metodo pedagogico di trasmissione della fede, che comporta per i loro membri un impegno esistenziale in vista della realizzazione della vocazione cristiana, e sono dotati al contempo di un forte dinamismo missionario. Nonostante le categorie di movimenti e di comunità siano facilmente interscambiabili, quest'ultima cerca di indicare piuttosto le realtà aggregative nate nell'alveo del Rinnovamento carismatico cattolico, nonché le comunità del Cammino Neocatecumenale<sup>34</sup>.

L'art. 6 dello Statuto determina altri ambiti di intervento del Dicastero riguardanti i fedeli laici, con espresso riferimento a due documenti del Concilio Vaticano II (LG e GS):

- Favorire nei fedeli laici la coscienza della corresponsabilità, in forza del sacramento del Battesimo ricevuto, per la vita e la missione della Chiesa, secondo i diversi carismi ricevuti per l'edificazione comune, con una particolare attenzione alla peculiare missione dei fedeli laici di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali. Qui troviamo un chiaro riferimento a LG 31 (Statuto, art. 6 § 1).
- Promuovere le iniziative che riguardano l'azione evangelizzatrice dei fedeli laici nei vari settori delle realtà temporali, salva la competenza che possano avere in queste stesse materie altri organismi della Curia romana (Statuto, art. 6 § 2).
- Promuovere la partecipazione dei fedeli laici nell'istruzione catechetica, nella vita liturgica e sacramentale, nell'azione missionaria, nelle opere di misericordia, di carità e di promozione sociale (Statuto, art. 6 § 3).

L'art. 6 aggiunge altre due competenze che non erano contenute nell'art. 133 PB. Esse sono:

- Sostenere e incoraggiare la presenza attiva e responsabile dei fedeli laici negli organismi consultivi di governo nella Chiesa a livello universale (ad esempio, il sinodo dei

---

<sup>34</sup> Cfr. M. DELGADO GALINDO, *Movimenti ecclesiali, ministero petrino e apostolicità della Chiesa*, Roma 2007; G. CARRIQUIRY, «*sub* Movimenti ecclesiali», in G. CALABRESE, PH. GOYRET, O.F. PIAZZA, *Dizionario di Ecclesiologia*, Roma 2010, pp. 938-947.



vescovi) e particolare (consiglio pastorale diocesano e parrocchiale, consiglio per gli affari economici diocesano e parrocchiale) (Statuto, art. 6 § 3, *in fine*).

- Valutare le iniziative provenienti dalle Conferenze episcopali che sollecitano alla Sede Apostolica, secondo le necessità delle Chiese particolari, l'istituzione di nuovi ministeri ecclesiali e uffici ecclesiastici<sup>35</sup> (Statuto, art. 6 § 4).

L'art. 7 dello Statuto trae origine dall'art. 134 PB, ma ci sono delle novità significative da segnalare. Il Dicastero, infatti, erige le associazioni di fedeli (nell'art. 7 si fa riferimento alle aggregazioni di fedeli) e i movimenti laicali che hanno carattere internazionale, e ne approva e riconosce gli statuti, salva la competenza della Segreteria di Stato (Statuto, art. 7 § 1). Questa riserva di competenza spettante alla Segreteria di Stato potrebbe riguardare l'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ordine cavalleresco di natura aggregativa posto sotto la diretta protezione della Santa Sede, tenendo conto che è ormai stato ultimato il riassetto canonico intrapreso dalle cosiddette "Organizzazioni internazionali cattoliche" (OIC). Esse, dalla Segreteria di Stato erano passate sotto la competenza dell'estinto Pontificio Consiglio per i laici da quando sono stati riformulati i loro statuti secondo le norme sulle associazioni di fedeli contenute nel CIC.

L'art. 7 § 1 dello Statuto fa esplicito riferimento al trattamento di eventuali ricorsi amministrativi relativi alle materie di competenza del Dicastero. Nonostante questa attribuzione non fosse contenuta nella PB, com'è stato detto sopra, sin dall'inizio dell'allora *Consilium de laicis* era chiaro che esso fosse abilitato a trattare i ricorsi gerarchici sulle materie di sua competenza<sup>36</sup>.

Una questione dello Statuto che presenta qualche dubbio interpretativo, è quanto viene stabilito nell'art. 7 § 2. In esso si dispone che riguardo ai terzi ordini secolari e alle associazioni di vita consacrata il Dicastero cura soltanto ciò che si riferisce alla loro attività apostolica. L'art. 134 PB faceva questa precisazione soltanto circa i terzi ordini secolari, cioè quelle aggregazioni di fedeli di antica tradizione nella Chiesa, nate ad opera di alcuni ordini religiosi, che radunano dei fedeli laici desiderosi di perseguire la perfezione cristiana e di dedicarsi all'apostolato, vivendo nel mondo il carisma del rispettivo istituto religioso, sotto l'alta autorità dell'istituto stesso (CIC, can. 303). L'art. 111 PB stabilisce che la Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica è competente riguardo ai terzi ordini, nonché alle associazioni di fedeli che vengono erette con l'intento di diventare successivamente istituti di vita consacrata o società di vita apostoli-

---

<sup>35</sup> Attualmente il fedeli laici possono ricevere, tra gli altri, l'ufficio ecclesiastico di giudice (CIC, can. 1421 § 2), promotore di giustizia, difensore del vincolo (CIC, can. 1435), cancelliere della curia (CIC, can. 482), notaio (CIC, can. 483), economo diocesano (CIC, can. 494).

<sup>36</sup> Cfr. nota 12.

ca. Quindi, chi siano i terzi ordini secolari e che su di essi sussista una competenza mista (vita istituzionale riservata alla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, e attività apostolica al Dicastero per i laici, la famiglia e la vita) non lascia alcun dubbio. Invece, ci si domanda quali siano queste cosiddette “associazioni di vita consacrata” di cui il Dicastero curerebbe soltanto la loro attività apostolica. Sarebbero quelle erette con l'intento di divenire in futuro un istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica? Oppure altre realtà aggregative laicali i cui membri, in tutto o in parte, assumono i consigli evangelici?

### **3.d. La Sezione per la famiglia**

Le competenze di questa sezione vengono disciplinate dagli artt. 8-10 dello Statuto. Riprendendo in buona parte l'art. 139 PB, l'art. 8 stabilisce che il Dicastero, alla luce del magistero pontificio, promuove la cura pastorale della famiglia, ne tutela la dignità e il bene basati sul sacramento del matrimonio, ne favorisce i diritti e la responsabilità nella Chiesa e nella società civile, affinché l'istituto familiare possa sempre meglio assolvere le proprie funzioni sia nell'ambito ecclesiale che in quello sociale (Statuto, art. 8 § 1).

Il Dicastero ha pure il compito di discernere i segni dei tempi per valorizzare le opportunità in favore della famiglia, fronteggiare le sfide che la riguardano e applicare il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia (Statuto, art. 8 § 2). Il Dicastero segue anche l'attività degli istituti, delle associazioni, dei movimenti ecclesiali e delle organizzazioni cattoliche, nazionali e internazionali, il cui fine è servire il bene della famiglia (Statuto, art. 8 § 3; corrispondente all'art. 141 § 4 PB).

L'art. 9 presenta altre competenze del Dicastero nell'ambito della pastorale familiare: curare l'approfondimento della dottrina sulla famiglia e la sua divulgazione mediante un'adeguata catechesi, e favorire gli studi sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia e il loro risvolto formativo (Statuto, art. 9 § 1; corrispondente all'art. 141 § 1 PB); offrire linee direttive per programmi formativi per i fidanzati che si preparano al matrimonio e per le giovani coppie, nonché per programmi che sostengano le famiglie nella formazione dei giovani alla fede e alla vita ecclesiale e civile, attenti specialmente ai poveri e agli emarginati (Statuto, art. 9 § 2 e § 3).

Infine, il Dicastero favorisce l'apertura delle famiglie all'adozione e all'affidamento dei bambini e alla cura degli anziani, rendendosi presente presso le istituzioni civili perché sostengano tali pratiche (Statuto, art. 9 § 4). È da precisare che queste tre ultime competenze segnalate non erano previste nella PB come compiti dell'estinto Pontificio Consiglio per la famiglia.

Secondo quanto stabilisce l'art. 10 dello Statuto, il Dicastero ha un diretto legame con il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, sia con la sede centrale a Roma che con le sezioni e i centri associati all'estero<sup>37</sup>, per promuovere un comune indirizzo negli studi su matrimonio, famiglia e vita.

### 3.f. La Sezione per la vita

La terza sezione del Dicastero è quella dedicata alla vita. Di tracciare le competenze relative a queste tematiche si occupano gli artt. 11-13 dello Statuto. L'art. 141 § 3 PB faceva riferimento al compito di sostenere e coordinare iniziative per la tutela della vita umana dal concepimento fino alla morte naturale, compito che adesso viene ripreso dall'art. 11 § 1 dello Statuto.

Oltre a questa competenza, il Dicastero ha la missione di promuovere e incoraggiare le organizzazioni e le associazioni che aiutano la donna e la famiglia ad accogliere e custodire il dono della vita, specialmente nel caso di gravidanze difficili, e a prevenire il ricorso all'aborto, come pure la missione di sostenere programmi e iniziative destinati ad aiutare le donne che avessero abortito (Statuto, art. 11 § 2).

È inoltre compito del Dicastero studiare e promuovere la formazione circa i principali problemi di biomedicina e di biodiritto relativi alla vita umana e circa le ideologie sulla vita umana e la realtà del genere umano, in conformità alla dottrina morale cattolica e al magistero della Chiesa (Statuto, art. 12).

Infine, l'art. 13 dello Statuto stabilisce che la Pontificia Accademia per la vita sia connessa al Dicastero, il quale si avvale della sua competenza. Ricordiamo che in precedenza questa accademia pontificia era collegata con il Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari (per la pastorale della salute).

## 4. Le disposizioni finali e la disposizione derogatoria dello Statuto

Lo Statuto si chiude con cinque disposizioni finali e una derogatoria. La prima disposizione finale stabilisce che lo Statuto è approvato *ad experimentum*, senza indicare la scadenza. La seconda riguarda la promulgazione dello Statuto tramite la sua pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, fatto che è avvenuto il 5 giugno 2016. La terza, che lo Statuto sia pubblicato anche sugli *Acta Apostolicae Sedis*. La quarta, la data dell'entrata in vigore dello Statuto, che è quella del 1° settembre 2016. La quinta concerne la cessazione delle

---

<sup>37</sup> Al presente ci sono sedi dell'Istituto negli Stati Uniti, in Messico, in Spagna, in Brasile, in Benin, in India, e centri associati in Australia, in Corea, in Libano, nelle Filippine e in Colombia.

funzioni del Pontificio Consiglio per i laici e del Pontificio Consiglio per la famiglia e la loro soppressione. La disposizione derogatoria abroga gli artt. 131-134 e 139-141 PB, che interessavano entrambi i Dicasteri.

## 5. Riformare per continuare a servire

Il 17 giugno 2016, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza i superiori, i membri, i consultori e gli ufficiali del Pontificio Consiglio per i laici nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, in occasione della 28ª e ultima Assemblea plenaria di questo Dicastero. In quell'occasione, il Papa ebbe a dire: «(...) è tempo di guardare nuovamente con speranza al futuro. Molto resta ancora da fare allargando gli orizzonti e raccogliendo le nuove sfide che la realtà ci presenta. È da qui che nasce il progetto di riforma della Curia, in particolare dell'accorpamento del vostro Dicastero con il Pontificio Consiglio per la famiglia in connessione con l'Accademia per la vita. Vi invito perciò ad accogliere questa riforma, che vi vedrà coinvolti, come segno di valorizzazione e di stima per il lavoro che svolgete e come segno di rinnovata fiducia nella vocazione e missione dei laici nella Chiesa di oggi. Il nuovo Dicastero che nascerà avrà come "timone" per proseguire nella sua navigazione, da un lato la *Christifideles laici* e dall'altro la *Evangelii gaudium* e la *Amoris laetitia*, avendo come campi privilegiati di lavoro la famiglia e la difesa della vita»<sup>38</sup>.

L'istituzione del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita costituisce un nuovo tassello che si inserisce nell'azione riformatrice di papa Francesco riguardo la Curia romana, cioè l'insieme di Dicasteri e di organismi vari i cui membri compongono una specifica comunità di lavoro al servizio del Papa, quale garante della comunione ecclesiale, nel suo ministero petrino.

---

<sup>38</sup> FRANCESCO, *Udienza ai partecipanti all'Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per i laici*, 17 giugno 2016, in «L'Osservatore Romano», 18 giugno 2016, p. 8.